

BVGer D-4513/2024 vom 25. November 2025

Bundesverwaltungsgericht, 2025-11-25, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_D-4513_2024

FR: TAF D-4513/2024 du 25 novembre 2025

IT: TAF D-4513/2024 del 25 novembre 2025

Regeste

Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento) (procedura celere)

Erwägungen

E. 1.1

Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).

E. 1.2

Presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi), il ricorso contro una decisione della SEM in materia di asilo (art. 5 PA; art. 6 e 105 LAsi; art. 31■ 33 LTAF) è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA. Occorre dunque entrare nel merito del ricorso.

E. 2

Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dalle argomentazioni delle parti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

E. 3

Il ricorso, manifestamente fondato ai sensi dei motivi che seguono, è deciso dalla giudice in qualità di giudice unica, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommaria- mente (art. 111a cpv. 2 LAsi).

E. 4

Oggetto della controversia nel caso in esame sono esclusivamente la questione del riconoscimento della qualità di rifugiato e della concessione dell'asilo in Svizzera, come pure la questione della pronuncia dell'allontanamento. Conto tenuto che con decisione del 16 luglio 2024 il ricorrente è stato posto al beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, la conclusione ricorsuale formulata in subordine dal ricorrente è priva di oggetto.

E. 5.1

La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in

ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera.

D-4513/2024 Pagina 6

E. 5.2

Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi). Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi).

E. 5.3

A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). Il Tribunale ha stabilito ed elaborato le condizioni di verosimiglianza in diverse sentenze e le applica in prassi costante, alla quale si può rinviare in questa sede (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.5.1 con ulteriori rif. cit.).

E. 6.1

Nel marzo 2011, in Siria, a seguito di manifestazioni critiche nei confronti del regime e di una repressione statale sempre più violenta da parte delle forze di sicurezza siriane, è scoppiato un conflitto sfociato in una guerra civile. La situazione dei diritti umani e quella politica, strettamente collegate a tale conflitto, sono da allora rimaste costantemente difficili ed instabili (cfr. giurisprudenza pubblicata del Tribunale amministrativo federale: DTAF 2015/3 consid. 6.2; sentenza di riferimento D-5779/2013 del 25 febbraio 2015 consid. 5.3 e 5.7.2; DTAF 2020 VI/4 consid. 5.3). In data 8 dicembre 2024, il regime del Presidente Bashar al-Assad è caduto, ponendo così fine a oltre cinquant'anni di dominio della famiglia Assad. Successivamente, sotto la guida di Ahmed al-Sharaa, leader di Hay'at Tahrir al-Sham (HTS; Comitato per la Liberazione del Levante), principale gruppo armato della coalizione di opposizione che ha portato alla caduta del regime, è stato costituito un governo di transizione. Il 13 marzo 2025 è stata adottata una cosiddetta "Dichiarazione costituzionale" destinata a costituire la base giuridica della fase di transizione politica. La suddetta dichiarazione e le modalità concrete delle riforme statali risultano tuttora controverse, in particolare per i principali attori curdo-siriani, fra cui segnatamente le forze politiche affiliate all'Amministrazione Autonoma Democratica della Siria del Nord e dell'Est (in inglese "Democratic Autonomous Administration of North and East Syria" [DAANES]), le quali assumono una posizione di netta opposizione. Al momento attuale, l'evoluzione futura della situazione in Siria

D-4513/2024 Pagina 7 resta incerta e concerne un ampio ventaglio di aspetti, quali il controllo territoriale, l'uso della forza pubblica, la sicurezza generale, nonché le condizioni economiche e umanitarie (cfr. in generale EUROPEAN UNION AGENCY FOR ASYLUM [EUAA], Syria: Country Focus, Country of Origin Information Report, marzo 2025, pp. 19 ss.; INTERNATIONAL CRISIS GROUP, What lies in store for Syria as a new government takes power?, 25 aprile 2025; MINISTERIE VAN BUITENLANDSE

ZAKEN [Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi], Algemeen ambtsbericht Syrië, maggio 2025, pag. 8 segg.).

E. 6.2

Nell'esame della qualità di rifugiato viene innanzitutto analizzata la situazione di persecuzione esistente al momento della partenza dal Paese d'origine della persona richiedente l'asilo. Tuttavia, secondo dottrina e prassi consolidata, viene anche presa in considerazione la situazione di pericolo al momento della decisione in materia di asilo qualora, nel periodo tra l'espatrio e la decisione stessa, si siano verificati mutamenti significativi nella situazione del Paese d'origine a favore o a sfavore della persona richiedente l'asilo (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.1 con riferimenti).

E. 6.3

Ai sensi dell'art. 61 cpv. 1 PA, il Tribunale statuisce nel merito oppure, in via eccezionale, rinvia la causa all'istanza inferiore con istruzioni vincolanti. L'annullamento della decisione impugnata ed il rinvio della causa all'istanza inferiore sono particolarmente indicati quando si rendono necessari ulteriori accertamenti e occorre svolgere un'istruttoria estesa. In linea di principio, gli elementi mancanti per la maturità del giudizio possono essere colmati anche dal Tribunale in sede di ricorso, qualora ciò risulti opportuno per ragioni di economia processuale; tuttavia, non vi è alcun obbligo in tal senso (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5).

E. 6.4

Nonostante l'incertezza attuale circa l'evoluzione futura della situazione generale in Siria, nella presente fattispecie si pone sin d'ora la questione delle implicazioni della caduta del precedente regime siriano. Non si tratta soltanto di valutare la situazione corrente in Siria alla luce degli eventi successivi all'8 dicembre 2024, ma anche di esaminare in che misura tali cambiamenti influenzino i motivi di asilo avanzati dal ricorrente. Tale valutazione globale di una situazione di fatto mutata non spetta all'autorità di ricorso, bensì deve essere svolta nella sede della procedura di prima istanza dinanzi alla SEM. Pertanto, si giustifica la cassazione della decisione impugnata. L'istanza inferiore dovrà, nell'accertamento dei fatti, procedere, da un lato, alla necessaria valutazione generale della situazione in Siria e, dall'altro, garantire in modo adeguato il diritto di essere sentito del ricorrente. Infine, tale soluzione permette di preservare il doppio grado di giudizio, elemento tanto più essenziale nel contesto del diritto d'asilo, dove

D-4513/2024 Pagina 8 il Tribunale amministrativo federale funge da unica e quindi ultima istanza giudiziaria.

E. 7

Posto quanto sopra, il ricorso è accolto nella misura in cui l'insorgente ha chiesto l'annullamento dei punti 1-3 del dispositivo della decisione impugnata. Gli atti di causa sono pertanto rinviati all'autorità inferiore affinché la stessa proceda a completare – se necessario – l'istruttoria e a pronunciare una nuova decisione rispettosa dei considerandi della presente sentenza e delle seguenti istruzioni vincolanti. In particolare, nella fattispecie, la SEM è invitata a esaminare in maniera approfondita l'attuale condizione dei richiedenti alla leva, nonché la situazione a cui potrebbero essere esposti gli oppositori del (vecchio) governo in Siria. Una volta risposto anche a ciò, la SEM dovrà quindi emanare una nuova decisione che tenga conto delle risultanze ottenute, motivando in modo chiaro e completo

il suo nuovo provvedimento.

E. 8

Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto.

E. 9.1

Visto l'esito della procedura, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 e 2 PA).

E. 9.2

Giusta l'art. 64 cpv. 1 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o su domanda, assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa (art. 7 cpv. 1 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]) e le ripetibili comprendono le spese di rappresentanza o di patrocinio ed eventuali disborsi di parte (art. 8 cpv. 1 TS-TAF).

E. 9.3

Le parti che richiedono la rifusione di ripetibili e gli avvocati d'ufficio devono presentare al Tribunale, prima della pronuncia della decisione, una nota particolareggiata delle spese in base alla quale il Tribunale fissa l'indennità dovuta. In difetto di tale nota, il Tribunale fissa l'indennità sulla base degli atti di causa (cfr. art. 14 TS-TAF). Giusta l'art. 10 cpv. 2 TS-TAF, la

D-4513/2024 Pagina 9 tariffa oraria per i rappresentanti professionali che non sono avvocati oscilla tra un minimo di CHF 100.– e un massimo di CHF 300.–.

E. 9.4

Nella fattispecie, si giustifica l'attribuzione di spese ripetibili al ricorrente, rappresentato in questa sede (art. 64 PA e art. 7 cpv. 1 TS-TAF). In difetto di una nota particolareggiata, l'indennità per spese ripetibili è fissata d'ufficio dal Tribunale sulla base degli atti di causa e in applicazione dei criteri di calcolo pertinenti in CHF 600.– (art. 14 cpv. 2 in fine TS-TAF).

E. 10

La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'extradizione presentata nello Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)

D-4513/2024 Pagina 10 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è accolto. 2. I punti 1-3 del dispositivo della decisione della SEM del 16 luglio 2024 sono annullati. Gli atti di causa sono ritrasmessi all'autorità inferiore per procedere ai sensi dei considerandi. 3. Non si prelevano spese processuali. 4. La SEM rinfonderà al ricorrente complessivi CHF 600.– a titolo di spese ripetibili. 5. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente.

La giudice unica: La cancelliera:

Giulia Marelli Anna Borner

Data di spedizione:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.